

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

OGGETTO: La Regione Piemonte aumenti i fondi per gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali

Premesso che:

- La Legge regionale 1/2004 "**Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento**" prevede che la Regione individui gli ambiti territoriali per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.
- La Regione individua nella gestione associata, ed in particolare in quella consortile, la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei comuni e prevede incentivi finanziari a favore dell'esercizio associato delle funzioni e della erogazione della totalità delle prestazioni essenziali entro gli ambiti territoriali ottimali
- La gestione in forma singola dei comuni capoluogo di provincia è idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali
- Per la gestione associata delle funzioni, i comuni adottano le forme associative previste dalla legislazione vigente che ritengono più idonee ad assicurare una ottimale realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali

Premesso inoltre che:

- Il sistema integrato degli interventi e servizi sociali in ambito regionale è finanziato dai trasferimenti dello Stato, dai contributi dei Comuni, dagli stanziamenti della Regione e dal concorso degli utenti, nonché dal Fondo sanitario regionale per le attività integrate socio-sanitarie.
- I comuni, quali titolari delle funzioni amministrative relative alla realizzazione delle attività e degli interventi sociali, garantiscono risorse finanziarie che, affiancandosi alle risorse messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dagli utenti, assicurino il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni espressi dal proprio territorio.
- A tale scopo le Amministrazioni comunali definiscono una quota procapite di finanziamento, con riferimento al numero degli abitanti, necessaria per assicurare i livelli essenziali e omogenei delle prestazioni e il funzionamento degli Enti Gestori dei servizi in forma associata
- I comuni che partecipano alla gestione associata dei servizi sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio le quote di finanziamento stabilite dall'organo associativo competente e ad operare i relativi trasferimenti in termini di cassa alle scadenze previste dagli enti gestori istituzionali
- **La Regione concorre al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso proprie specifiche risorse**
- L'intervento finanziario regionale, con carattere contributivo rispetto all'intervento primario comunale, è finalizzato a sostenere lo sviluppo ed il consolidamento su tutto il territorio regionale di una rete di servizi sociali qualitativamente omogenei e rispondenti alle effettive esigenze delle comunità locali
- **Le risorse annuali regionali, in virtù della LR 1/2004, sono almeno pari a quelle dell'anno precedente, incrementate del tasso di inflazione programmato**

- È istituito il Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nel quale confluiscono le risorse proprie della Regione, le risorse indistinte trasferite dallo Stato, nonché le risorse provenienti da altri enti pubblici e privati

Evidenziato che:

La Legge regionale 18/2007 **“Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale”** prevede che:

1. La coincidenza per gli ambiti territoriali dei distretti sanitari e quelli degli Enti Gestori dei Servizi socio-assistenziali, costituisce la forma idonea per la gestione ottimale delle funzioni socio-sanitarie e rappresenta l'obiettivo di piano da raggiungere.
2. La Regione promuove ed incentiva, anche finanziariamente, il raggiungimento di tale coincidenza destinando, sentita la commissione consiliare competente, una significativa incentivazione agli enti gestori che hanno raggiunto o si impegnano a raggiungere l'obiettivo
3. I distretti, comprendenti ciascuno una popolazione non inferiore a 70.000 abitanti, costituiscono l'articolazione territoriale delle ASL e l'ambito ottimale per l'integrazione delle attività socio-sanitarie. Per le zone a scarsa densità abitativa o con particolari caratteristiche territoriali il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua criteri specifici per il dimensionamento ottimale dell'ambito distrettuale

Rilevato che:

La Legge regionale 11/2012 **“Disposizioni organiche in materia di enti locali.”**, prevede che “Le funzioni ed i servizi in materia socio-assistenziale possono essere gestite mediante Consorzi tra Comuni.”

Considerato che:

- **Oggi in Piemonte ci sono 47 Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali (EEGG)**
- **Il più grande coincide con il Comune di Torino (858.000 abitanti)**
- **Ve ne sono altresì 33 di piccola dimensione, sotto i 100.000 abitanti**
- **Tra questi, quattro EEGG coprono una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti: Arona, Ovada, Ceva e Perosa Argentina**

Constatato che:

- Gli EEGG costituiscono la spina dorsale delle politiche sociali in Piemonte
- Le materie di competenza degli EEGG sono state incrementate nel tempo così come il loro ruolo in nell'attuale fase di fragilità del tessuto sociale piemontese
- Negli ultimi anni gli EEGG hanno dovuto infatti far fronte ad un aumento delle povertà materiali ed educative, del disagio psichico, della non autosufficienza, delle problematiche famigliari, della condizione giovanile e della genitorialità, della solitudine, soprattutto dopo gli anni della pandemia di Covid 19
- Nel contempo, in particolare a partire dal 2022, gli EEGG hanno dovuto far fronte ad un incremento delle spese, a causa del caro energia e dell'inflazione
- Dal 2023 è inoltre intervenuta una ulteriore incombenza per gli EEGG, che hanno dovuto gestire le domande per i nuovi bandi domiciliarità e residenzialità del bonus “Scelta Sociale”, non essendo questo nuovo contributo regionale mediato da convenzioni con i Patronati e i Caf

- Infine, a seguito dell'approvazione della legge regionale 17/2022 "Allontanamento zero", in fondo indistinto regionale erogato agli EEGG non è stato incrementato, ma è stato fortemente vincolato alla prevenzione degli allontanamenti. All'articolo 4.2c della legge si stabilisce infatti di "destinare una quota non inferiore ad euro 20.000.000,00 delle risorse del sistema integrato dei servizi sociali e delle politiche familiari per sostenere le azioni di prevenzione all'allontanamento di cui alla presente legge". Quindi complessivamente il fondo indistinto non cresce, ma viene rimodulato e vincolato, a favore delle politiche di allontanamento dei minori e a detrimento delle altre tipologie di politiche sociali portate avanti dai consorzi (politiche per i minori già allontanati, politiche per gli anziani, i disabili ecc), a prescindere dalla composizione demografica territoriale.
- Nel 2024 gli EEGG potrebbero trovarsi nella condizione di farsi carico dell'incremento della quota sociale della retta in RSA a seguito della modifica che regolamento regionale ISEE, che esclude l'indennità di accompagnamento dell'utente dal conteggio ISEE e dal contributo alla retta

Sottolineato che:

- **A fronte dell'aumento delle loro spese e mansioni, e a fronte dei nuovi vincoli finanziari imposti dalla Regione, la somma stanziata dalla Regione a favore degli EEGG è rimasta invariata**
- **Infatti il capitolo del bilancio regionale numero 153157, intitolato "Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali (art. 35 della LR 1/2004), conosciuto come "Fondo indistinto", vede stanziati 44.374.160,80 euro, invariati nel 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, senza neppure l'incremento del tasso di inflazione programmato previsto dall'articolo 35.6 della LR 1/2004**
- **L'aumento delle spese degli EEGG ricade pertanto sui bilanci delle amministrazioni comunali**

Il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale a:

- **incrementare il Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali (art. 35 della LR 1/2004), conosciuto come "Fondo indistinto, di una quota almeno pari al tasso di inflazione programmato, a partire dal prossimo bilancio di previsione della Regione.**

Monica Canalis
26.11.2023